

DIFFERENZIATA REGOLAMENTAZIONE DELL'HANDICAP - INIQUITÀ

È stato sottoposta all'attenzione del Difensore civico la questione afferente ad una differenziata regolamentazione dell'handicap a fronte della vigenza (nel resto d'Italia) di un automatismo valutativo, che darebbe titolo alle persone sorde di essere riconosciute come persone con handicap in situazione di gravità, con possibilità di fruizione da parte dei soggetti interessati dei permessi lavorativi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 33), retribuiti e coperti da contributi figurativi. Ulteriori permessi sono stati introdotti dal decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, adottato nel periodo dell'emergenza COVID.

Vero è che sono intervenuti alcuni atti a livello governativo/ministeriale e da parte dell'INPS che hanno riconosciuto ai soggetti affetti da sordomutismo la stato di handicap grave.

La presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – con nota n. 3862 del 4 aprile 1995 ha precisato che “il sordomutismo rientra tra quelle patologie che determinano uno stato di handicap grave e che pertanto ai sordomuti, se dipendenti, vanno concessi i permessi previsti dall'art. 33 della stessa legge 104”. Il diritto al riconoscimento di handicap grave per i sordi è stato, tra l'altro, previsto dalla Commissione Medica Superiore dell'INPS con messaggio email del 13 ottobre 2011 inviato alle sezioni periferiche. Nel messaggio sono chiarite le ragioni che hanno portato ad accogliere l'istanza dell'Ente Nazionale Sordi (ENS): “considerato che la condizione di sordo (...) è minorazione di per sé idonea a ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, si precisa che ai cittadini sordi interessati da accertamenti sanitari di handicap deve essere riconosciuta la connotazione di gravità a norma dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 e deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007 sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari”.

Di diverso avviso il Ministero del Tesoro che - con nota del 30 marzo 1998 (n. 359/98) - ha precisato che il sordomuto in età evolutiva, presenta ridotte capacità di autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale continuo, e pertanto può essere riconosciuto "grave". Superata l'età evolutiva, secondo la nota, fattori diversi vanno di volta obiettivati. In particolare vanno considerati i risultati raggiunti, a seguito

della diagnosi precoce e la riabilitazione. Trattasi di materia che, ad avviso dello scrivente ufficio, avrebbe dovuto, semmai, trovare collocazione in sede legislativa, quindi, non in circolari o in atti ministeriali o in atti di unilaterale emanazione dell'INPS (di non agevole inquadramento), proprio tenendo conto della posizione che tali atti rivestono nella gerarchia delle fonti. Ed è dubbia un'automatica valenza cogente di tali atti in ambito provinciale a fronte di un'articolata legislazione nella materia dell'handicap adottata in attuazione delle competenze statutarie.

A fronte del carattere frammentario di tale "normazione" rileva l'assenza di un riconoscimento sul piano legislativo dell'handicap grave nei confronti dei non udenti sulla falsariga di quanto previsto per i grandi invalidi di guerra (legge 448/1998 art. 38, comma 5) e per i soggetti affetti da sindrome di Down (legge n. 289/2002 art. 94, comma 3).

Certamente una differenziata regolamentazione dell'handicap su base territoriale - nello specifico per quanto attiene l'accesso a determinate agevolazioni a fronte del riconoscimento della connotazione di gravità - genera inique sperequazioni, trattandosi di diritti primari dell'individuo in armonia con l'esigenza di salvaguardare «la cura del disabile nell'ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene» e così di «tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione» (sentenza n. 158 del 2018, punto 7.2. del Considerato in diritto) (Corte costituzionale 7.12.2018, n. 232).

GM 18.05.2020